

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

composta dai seguenti Magistrati:

dott. Angelo Buscema Presidente

dott.ssa Maneggio Giuseppa Consigliere

dott. Elena Brandolini Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità n. 29449 del registro di Segreteria promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto con atto di citazione depositato in data 24 dicembre 2012 nei confronti di:

- DE ANGELIS Stefano (c.f.. DNGSFN78H09H501G) nato a Roma il 09.06.1978, residente a Castelnuovo del Garda (VR) in via Volta n. 2/A, non costituito in giudizio.

Visto l'atto introduttivo della causa e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 10 luglio 2013, con l'assistenza del Segretario sig.ra Nadia Tonolo, il relatore, nella persona del Cons. Elena Brandolini, il P.M., nella persona del Vice Procuratore Generale, dott.ssa Mariapaola Daino, nessuno presente per il convenuto,

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato il 24 dicembre 2012 la locale Procura conveniva in giudizio dinanzi a questa Corte il sig. De Angelis Stefano, dipendente della Polizia di Stato, presso la Questura di Verona, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della complessiva somma di euro 7.433,50 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio, salvo diverso apprezzamento del Collegio giudicante, per plurimi profili di danno erariale, allo stesso ascritti a titolo di dolo, conseguenti alla sottrazione di materiale informatico di proprietà della Questura di Verona e all'impiego di linee

internet della stessa per sistematiche operazioni di vendita all'asta su Ebay del materiale sottratto, effettuate durante l'orario di servizio.

I.1. La vertenza prendeva l'avvio dalla comunicazione del 3 febbraio 2010 con cui la predetta Questura comunicava al requirente contabile che in data 19.11.2009 il Gip presso il Tribunale di Verona, con sentenza n. 889/2009, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile il 29.12.2009, aveva condannato l'odierno convenuto alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, pena sospesa, per i reati di cui agli artt. 81 ("Concorso formale. Reato continuato") e 314 c.p. ("Peculato") perché "con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso, nella sua qualità di agente scelto della Polizia di Stato, si appropriava di un imprecisato numero di cartucce di stampanti e toner in dotazione alla Questura di Verona, che vendeva via internet sul portale Ebay (utilizzando, fra l'altro, i computer e i collegamenti via internet della stessa Questura) ai vari offerenti in tutta Italia, i quali poi effettuavano il pagamento della merce ricaricando la tessera postepay intestata al medesimo".

Le indagini interne espletate, che erano state poi trasposte in una prima segnalazione all'Autorità giudiziaria ordinaria in data 04.12.2007, avevano accertato che:

- vi erano state molteplici operazioni di vendita all'asta del predetto materiale da parte del convenuto, seguite dalle spedizioni, via PP.TT. con pacco celere, ai domicili indicati dai clienti aggiudicatari;
- molte delle operazioni di vendita erano state effettuate durante l'orario di servizio, tanto che fra i diversi indirizzi I.P. utilizzati per effettuare le inserzioni, quello assegnato alla Questura di Verona era uno dei più usati;
- numerose operazioni di ricarica on line della carta di credito Postapay intestata al dipendente provenivano dalle città dei clienti aggiudicatari della predette aste.

Gli accertamenti effettuati dall'Autorità giudiziaria penale, che aveva provveduto anche alla perquisizione domiciliare ed al sequestro di materiale informatico ivi reperito, confermavano i sopra riportati fatti circoscrivendone l'arco temporale dal 1° gennaio al 10 ottobre 2007.

Per gli stessi fatti, la Questura di Verona, nell'immediatezza della esecuzione della perquisizione domiciliare, aveva disposto il trasferimento del dipendente ad altra articolazione della Questura, cui era seguita, a seguito della condanna, ancorchè non definitiva, la sospensione cautelare dal servizio ed, infine, all'esito della irrevocabilità della sentenza penale di condanna avvenuta in data 29.12.2009, l'apertura di una inchiesta disciplinare, a carico del medesimo, ai sensi dell'art. 19 del DPR 737/1981 che si concludeva con l'inflizione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi 4 e rinvio a separato provvedimento per l'esame dei riflessi giuridico-economici per il periodo di sospensione cautelare dal servizio.

Rispetto a questi ultimi la Procura precisava nell'atto di citazione di essere in attesa di documenti aggiornati.

Secondo la prospettazione attorea, al convenuto andava ascritto:

- il danno diretto (da sottrazione di materiale) di euro 1.015,79;

- il danno da disservizio di euro 3.851,20 (pari al 20% degli emolumenti lordi percepiti nel periodo di cui al procedimento penale, ossia: gennaio-ottobre 2007);

- il danno all'immagine pubblica di euro 10.000,00,

per un danno erariale complessivo contestato di euro 14.866,99.

I.2. A seguito di invito a dedurre, formalizzato dalla Procura ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 19/1994 e successive modificazioni, l'intimato produceva controdeduzioni e veniva sentito in audizione personale (avvenuta il 29.11.2012) alla presenza di legale di fiducia, nel corso della quale, evidenziata la mancata incrinatura del rapporto fiduciario con l'Amministrazione di appartenenza, almeno fino alla formalizzazione delle contestazioni penali, e contestata la quantificazione del danno da disservizio operata dalla Procura, manifestava il proposito di pagare subito l'importo di euro 7.433,50 pari alla metà del danno erariale contestatogli, importo massimo compatibile, a suo dire, con i propri problemi di gestione familiare.

La Procura, quindi, alla luce delle considerazioni e delle proposte formali addotte dall'intimato, ritenute "espressione di un serio, concreto, fattivo ravvedimento di un soggetto pentito e collaborativo", pur non ritenendosi titolare del potere di ridurre il danno erariale già quantificato e contestato, formalizzava, comunque, l'atto di citazione nel solo importo di euro 7.433,50, considerando detta somma soddisfacente delle pretese erariali, salvo il diverso apprezzamento del Collegio giudicante, cui rimetteva la definitiva statuizione in proposito.

I.3. L'atto di citazione veniva ritualmente notificato, tuttavia il convenuto non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.

I.4. All'odierna udienza di discussione, dichiarata la contumacia del convenuto, il Pubblico Ministero, precisato che nessun pagamento era pervenuto nel frattempo dal convenuto, confermava quanto dedotto nell'atto di citazione, illustrava gli elementi di fatto e di diritto posti alla base dello stesso e precisava, in relazione alla quantificazione del danno erariale, che la pretesa attorea nei confronti del convenuto, alla luce del ravvedimento dello stesso, ammontava ad euro 7.433,50 (pari alla metà del danno effettivo quantificato in euro 14.866,99). Evidenziava, comunque, che non potendo la Procura gestire autonomamente la riduzione dell'importo, si rimetteva al Collegio per l'eventuale applicazione del potere riduttivo.

Al termine della discussione, la causa veniva riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

II. Il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare i profili di responsabilità amministrativa afferenti la condotta del convenuto, dipendente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Verona, causativa, secondo la prospettazione attorea, di danno erariale sotto il duplice profilo:

1) del danno diretto da sottrazione di materiale informatico di proprietà della Questura di Verona e all'impiego di linee internet della Questura per sistematiche operazioni di vendita all'asta su Ebay del materiale sottratto, effettuate durante l'orario di servizio;

2) del danno da disservizio, quale mancato conseguimento dell'attesa legalità e del buon andamento dell'azione e dell'attività pubblica;

3) del danno all'immagine pubblica, quale danno conseguente alla perdita del prestigio e al grave detrimento dell'immagine e della personalità dell'Amministrazione di appartenenza,

in relazione alla condotta criminosa, contraria agli obblighi di servizio, per la quale il convenuto è stato condannato dal Gip presso il Tribunale di Verona, con sentenza n. 889/2009, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile il 29.12.2009, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, pena sospesa, per i reati di cui agli artt. 81 e 314 c.p..

Come evidenziato in narrativa, a fronte di un danno erariale, dapprima stimato in complessivi euro 14.866,99 – di cui euro 1.015,79 quale danno patrimoniale, euro 3.851,20 quale danno da disservizio ed euro 10.000,00 quale danno all'immagine pubblica, la Procura ha formalizzato la pretesa erariale per complessivi euro 7.433,50 (pari alla metà dell'originario danno stimato) ritenendo tale importo soddisfacente delle pretese erariali salvo diverso apprezzamento del Collegio, cui ha rimesso la definitiva statuizione in merito.

II.1. Così circoscritto l'oggetto della controversia, nel merito ritiene il Collegio che in fattispecie siano presenti tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa la quale, come noto, può sussistere ove sia ravvisabile, oltre al danno erariale causalmente collegabile con la condotta del convenuto, anche l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave (art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, nel testo sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639) .

Appare provata la violazione, da parte del convenuto, degli obblighi di servizio, sia nel senso (positivo) del dovere di adempiere correttamente e con efficienza alle proprie funzioni, sia nel senso (negativo) di astenersi da ogni comportamento lesivo degli interessi dell'Amministrazione. Emergono, altresì, evidenti, dagli atti di causa, la condotta dolosa del convenuto e il nesso di causalità tra questa e l'evento lesivo.

II.1.1. Quanto al danno patrimoniale, risulta per tabulas la sottrazione, ad opera dell'odierno convenuto, di materiale informatico di proprietà della Questura di Verona resa, peraltro, possibile in virtù dello specifico incarico svolto da questi presso l'Ufficio tecnico-logistico della stessa (sostituito dall'agente contabile Consegnatario, con debito di vigilanza, del materiale R.E.M.A. -radiotelegrafico, elettronico, meccanografico ed accessorio-, in caso di ferie o malattia) e l'impiego di linee internet della Questura, dedicate, per sistematiche operazioni di vendita all'asta del materiale sottratto su Ebay, durante l'orario di servizio, per l'arco temporale di riferimento. E', altresì, ampiamente provato dalle indagini effettuate dalla competente Sezione di Polizia Postale che l'odierno convenuto utilizzando varie mail, fra cui, quelle di stefanopolice_ebay@yahoo.it e di stefanopolice@tin.it vendeva sistematicamente all'asta il predetto materiale informatico di consumo sottratto

all'ufficio di appartenenza di cui, proprio in virtù dell'incarico di cui sopra, aveva anche l'obbligo giuridico di custodia, conservazione e gestione.

Deve, quindi, trovare integrale accoglimento l'addebito di responsabilità per il danno patrimoniale di euro 1.015,79.

II.1.2. Provato, altresì, il danno da disservizio, figura pretoria introdotta dalla giurisprudenza contabile, intesa a garantire il rispetto dei canoni sui quali si fonda la corretta azione amministrativa e la cui violazione incide sull'esercizio della stessa funzione che, a seguito dei comportamenti dei propri dipendenti, appare volta a finalità divergenti rispetto a quelle proprie di un corretto uso del potere. Detto danno è stato, dalla giurisprudenza, considerato ricorrente allorché "l'azione pubblica non raggiunge, sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, cosicché il disservizio determina uno spreco delle stesse e, dunque, finisce per incidere negativamente sull'efficienza, efficacia, economicità e produttività della PA" (Sez. Lazio n. 1348/2010, Sez. Toscana n. 212/2010, Sez. Puglia n. 15/2010; Sez. Veneto, n. 675/2012), di talché esso "inerisce non solo alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dagli autori del danno stesso, ma a tutti i maggiori costi dovuti allo spreco di personale e di risorse economiche non utilizzate in base agli indicati canoni di legalità, efficienza e produttività" (cfr.: C. Conti Sez. I App., n. 103/2010, n. 360/2007, n. 532/2008, n. 97/2009; C. Conti, Sez. II App., n. 125/A/2000).

In altri termini, è stato ritenuto che il danno da disservizio consista "nell'effetto dannoso causato all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività amministrativa di una pubblica amministrazione - cui il dipendente pubblico era tenuto in ragione del proprio rapporto di servizio, di ufficio o di lavoro - con una minore produttività della stessa amministrazione, ravvisata sia nel mancato conseguimento dell'attesa legalità dell'azione e dell'attività pubblica, sia nella inefficacia o inefficienza di tale azione ed attività" (C. Conti Sez. I App., n. 103/2010).

Ciò precisato, ritiene il Collegio che l'odierno convenuto, mediante le descritte azioni criminose, si sia posto in una posizione di totale estraneità rispetto alla funzione pubblica esercitata che l'inosservanza dei suoi doveri di pubblico dipendente si è tradotta non solo in una diminuzione di efficienza dell'apparato pubblico, con ricadute negative per l'utenza (C. Conti, Sez. Lombardia n. 42/2011, n. 74/2009; Sez. Veneto n. 675/2012), ma anche in una grave violazione degli obblighi contrattuali gravanti sullo stesso in virtù del rapporto di lavoro. Risulta, infatti, ampiamente provato dagli atti di causa, in particolare dagli atti del procedimento penale, che il convenuto anziché provvedere a rifornire e ad approvvigionare gli uffici della Questura con il materiale informatico di consumo ad esso affidato, se ne appropriava, ne faceva un uso personale ricavandone un illecito profitto attraverso la vendita all'asta su Ebay che, tra l'altro, comportava ulteriori attività quali: l'inserimento degli annunci ed il contatto con i clienti, all'uopo utilizzando, durante l'orario di servizio, la postazione informatica ed i relativi collegamenti della Questura, di cui era dotato in ragione della funzione rivestita.

La pretesa attorea si appalesa fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.

Quanto alla sua quantificazione, la Procura ha determinato tale tipologia di danno erariale in euro 3.851,20, pari al 20% degli emolumenti lordi percepiti (euro 19.256,53) nel periodo di cui al procedimento penale (gennaio – ottobre 2007).

La Sezione reputa corretta la stima effettuata, attesa la sua inerenza al tipo di danno contestato al convenuto. E' infatti evidente che, stante l'impossibilità di dimostrare analiticamente in quale specifica misura l'odierno ricorrente abbia distratto le proprie energie lavorative (fisiche e mentali) indirizzandole verso la complessiva attività criminosa, alla luce dei rappresentati fatti e modalità di svolgimento, debba ritenersi congrua la stima effettuata dalla Procura, la quale ha ritenuto che per circa il 20% il convenuto non abbia sostanzialmente lavorato, dedicandosi ad attività totalmente contrarie ai propri doveri d'ufficio, così concretizzando il disservizio da illecite funzioni cui si riconnette l'ingiustificata retribuzione percepita.

II.1.3. Non sussistente, invece, il danno all'immagine dell'Amministrazione Pubblica.

Giova, in proposito, ricordare come l'azionabilità, innanzi al Giudice contabile, del danno "all'immagine" della Pubblica Amministrazione rappresenti l'approdo di un ultradecennale orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, confortato dalle decisioni della Corte di Cassazione (ex pluribus: Corte dei conti Sezioni Riunite n. 10/QM/2003; Corte di Cassazione SS.UU. n. 5668/1997, n. 3600/2003). Va inoltre osservato come la materia de qua abbia, recentemente, formato oggetto della peculiare regolamentazione legislativa dettata dall'art. 17 comma 30 ter del [decreto legge n. 78/2009](#) (convertito con modificazioni nella [legge 3 agosto 2009 n. 102](#), modificato con il decreto legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito con modificazioni dalla [legge 3 ottobre 2009 n. 141](#)), che ne ha delimitato l'ambito di perseguibilità, rispetto ai confini delineati dall'arresto giurisprudenziale, stabilendo che:

" Le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'[art.7 della legge 27 marzo 2001 n. 97](#). A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'artt. 1 della [legge 14 gennaio 1994 n. 20](#), è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale".

In conseguenza la norma ha circoscritto oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento, innanzi al Giudice Contabile, del danno in presenza di lesione dell'immagine dell'Amministrazione imputabile ad un suo dipendente (Cassazione, SS.UU., sentenze n. 14831/2011 e n. 9188/2012) collegando la proposizione dell'azione risarcitoria del PM contabile alle fattispecie di reato ascrivibili alla categoria dei "delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione".

Ciò precisato, deve osservarsi che, per quanto attiene al danno d'immagine anche le persone giuridiche, al pari delle persone fisiche, sono titolari di diritti non patrimoniali, tra i quali il diritto alla propria immagine, vale a dire alla tutela della propria identità personale, del proprio buon nome, della propria reputazione e credibilità in sé considerate. Nel contesto delle persone giuridiche, la tutela di quelle pubbliche e, quindi, delle pubbliche amministrazioni discende, con particolare evidenza, dal dettato costituzionale, in particolare dalla generale previsione dell'art. 2, relativa alla tutela delle formazioni sociali, e dell'art. 97, primo e secondo comma, a cui

vanno ad aggiungersi, gli articoli 7 e 10 c.c. relativi alla tutela del nome e dell'immagine della persona, ritenuti applicabili anche alle persone giuridiche. Secondo il consolidato orientamento della Corte dei conti (SS.RR, sent. n. 10/QM/2003), ogniqualvolta tale immagine sia offuscata, lesa da gravi comportamenti, si verifica la violazione del diritto personalissimo dell'Ente pubblico "al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica".

La ricostruzione complessiva del danno all'immagine è stata oggetto di rivisitazione da parte delle Sezioni Riunite di questa Corte che, con decisione n. 1/QM/2011, sulla base dei principi affermati dalle Sezioni di Appello, in particolare, nella sentenza della Sezione Terza n. 143/2009, alla luce anche della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervenuta dopo la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 10/QM/2003 (cfr. SS.UU. Cassazione n. 26972 e n. 26975 dell'11 novembre 2008 e Cass. Civ., sez. III, 4.6.2007, n. 12929), hanno statuito che <..... il danno all'immagine della Pubblica amministrazione ('non patrimoniale'), anche se inteso come 'danno c.d. conseguenza', è costituito 'dalla lesione' all'immagine dell'ente, 'conseguente' ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con 'le spese necessarie al ripristino', che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento>.

Al fine della quantificazione del danno in esame soccorrono i criteri indicati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 10/QM/2003 e ripresi dalla giurisprudenza contabile successiva, nonché quelli individuati dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, nella recente sentenza n. 15208/2010 ed in particolare:

- 1) la qualifica apicale nell'ente di appartenenza posseduta dal convenuto al momento del commesso illecito;
- 2) il notevole disvalore sociale connesso alla gravità del reato unitamente all'entità della pena inflitta;
- 3) la diffusione della notizia criminis da parte dei mass media ed il rilievo e clamore destato nell'opinione pubblica dalla vicenda.

Un danno siffatto, sul piano dell'elemento oggettivo della condotta materiale dell'illecito amministrativo-contabile che lo provoca, richiede che la condotta stessa sia altamente lesiva del bene-valore che si riflette sull'immagine pubblica così da ingenerare, sul piano dell'elemento sociale del clamore - elemento necessario ai fini della realizzazione della fattispecie dannosa -, una corale disapprovazione ed un diffuso e persistente sentimento di sfiducia della collettività nell'Amministrazione, data la manifesta ed abnorme contrarietà del suo operato in relazione alla violazione dei doveri di servizio, ai fondamentali canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità.

Chiaramente, per aversi danno risarcibile, il comportamento illegittimo, deve realizzare una aggressione tale da superare la cd. "soglia minima" della lesione del bene tutelato; in caso contrario si rischierebbe di risarcire la mera violazione dei soli doveri di servizio, non assistita da alcuna deminutio patrimonii (principio ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le sentenze gemelle nn. 26972, 26973, 26974 e

26975 dell'11 novembre 2008) in tal modo trasformando, di fatto, il danno all'immagine in una pena accessoria a quella principale.

La lesione dell'immagine, quindi, deve rilevare come negativo riflesso del comportamento antidoveroso (e doloso) del soggetto incardinato nella struttura della P.A. che deteriora ed offusca l'immagine dell'amministrazione pubblica la quale, per definizione, deve possedere, diffondere e difendere valori di onestà, correttezza, trasparenza e legalità ed affidabilità. Esso deve essere capace di deteriorare il rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l'istituzione pubblica a tal punto da realizzare un vero e proprio "danno sociale".

La lesione dell'immagine e del prestigio dell'ente pubblico, infatti, comporta un pregiudizio al patrimonio pubblico, che è comprensivo anche del diritto dell'ente alla propria identità ed onorabilità e va liquidata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, tenendo conto delle conseguenze negative che, per dato di comune esperienza, sono riferibili al comportamento lesivo dell'immagine. Di qui la giuridica necessità di determinare l'entità del risarcimento con esclusivo riferimento alla dimensione della lesione (recte: perdita) dell'immagine, quale individuabile in base ai criteri "oggettivi", "soggettivi" e "sociali" da tempo individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. III[^] sent. n. 143/2009, che richiama in proposito Sez. Giur. Reg. Umbria sent. n.211-R/1995), piuttosto che con riferimento alle somme spese per tale ripristino (Corte dei conti, sez. III App. sent. 01.02.2012, n. 160).

Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, "il danno all'immagine, in base al principio di immedesimazione organica, di rilievo sociologico ancora prima che giuridico, porta sempre ad identificare l'Amministrazione con il soggetto che per essa ha agito", così da ricondurre all'Amministrazione medesima tanto gli sviluppi concreti di reale attuazione dei valori di legalità, buon andamento ed imparzialità intrinsecamente connessi all'agire pubblico (ex art. 97 Cost), quanto i corrispondenti, opposti, disvalori, legati alle forme più gravi di illecito amministrativo contabile, con evidente discredito delle istituzioni pubbliche (Sez. 1[^] centr. n.16/2002; Sez. 3[^] centr.143/2009).

Di particolare interesse la sentenza n. 355/2010 della Corte Costituzionale che ha individuato l'esatto perimetro della tutela risarcitoria accordata dal legislatore alla reputazione delle amministrazioni pubbliche e la valenza giuridica da dare alla norma che la prevede.

L'esposizione dogmatico - normativa - giurisprudenziale per ragioni di completezza va integrata con il richiamo alla novella introdotta dall'art. 1, comma 62, della legge 190, del 06 novembre 2012 (recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.), in vigore dal 28 novembre 2012, che ha inserito all'art. 1, della **legge 14 gennaio 1994, n. 20**, il comma 1 sexies, avente il seguente contenuto: "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente". Con tale norma, pertanto, il Legislatore ha pertanto inteso colmare un vuoto normativo prevedendo un parametro di riferimento specifico

per la determinazione del "quantum" del danno all'immagine, quale criterio sostanziale di immediata applicazione.

Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di danno all'immagine pubblica, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano tutti i presupposti per l'affermazione della responsabilità amministrativa del convenuto per tale peculiare fattispecie di danno erariale.

Secondo comune esperienza, che il Collegio condivide, la diffusione a mezzo stampa della notizia del comportamento illecito, pur essendo solo uno degli elementi qualificanti la fattispecie di danno, è elemento essenziale per il perfezionamento di quel deterioramento del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzione pubblica atto a realizzare, quale conseguenza immediata e diretta, la lesione dell'immagine e del prestigio dell'ente pubblico di cui si chiede il ristoro.

In specie non solo non è stata fornita alcuna prova del clamor fori ma è la stessa Amministrazione Pubblica ad affermare espressamente che <...la vicenda non ha avuto alcuna risonanza sulla stampa locale> (nota della Questura di Verona, Ufficio del Personale, indirizzata alla Procura, del 27.06.2011 versata in atti).

Tale capo della domanda attorea deve, pertanto, essere respinto.

III. Conclusivamente, l'addebito di responsabilità deve essere accolto per le poste di danno patrimoniale e da disservizio, e rigettato per la domanda volta al ristoro del danno all'immagine pubblica.

Quanto alla determinazione del danno erariale risarcibile, posto che il potere di riduzione dello stesso, laddove ne ricorrano i presupposti, è di esclusivo appannaggio della Sezione Giudicante, i danni patrimoniale e da disservizio devono essere considerati nella loro integrità, non essendo la Procura titolare del potere di ridurre il danno erariale già quantificato e contestato.

In conseguenza, quindi, la Sezione condanna il convenuto De Angelis Stefano al pagamento in favore del Ministero dell'Interno della somma complessiva di euro 4.866,99 (di cui euro 1.015,79 per danno patrimoniale e euro 3.851,20 per danno da disservizio) oltre rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 29.12.2009, data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna, al deposito della presente sentenza ed interessi legali dal deposito al saldo.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, ogni altre deduzione ed eccezione reiette, definitivamente pronunciando:

- condanna il convenuto De Angelis Stefano al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della somma complessiva di euro 4.866,99 (quattromilaottocentosessantasei/99) oltre rivalutazione monetaria

secondo gli indici ISTAT, come specificato in motivazione. Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.

- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 309,05 (trecentonove/05)

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2013.

L'Estensore Il Presidente

F.to Dott.ssa Elena Brandolini F.to Dott. Angelo Buscema

Depositata in Segreteria il 20/01/2014

Il Funzionario preposto

F.to dott.ssa Cristina Guarino